Codice A1703B
D.D. 2 novembre 2026, n. 1026
L.R. n. 1/2019, artt. 11, 92. Spesa per attrezzature e strumentazioni tecnico scientifiche per il funzionamento dei laboratori agrochimici e fitosanitari. Acquisto di un sistema termociclatore PTC Harmony Bio-Rad, con verifica funzionale e certificazione delle temperature per il laboratorio fitosanitario. Procedura di acquisizione mediante trattativa diretta ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023..

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 1026/A1703B/2026 DEL 02/11/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

OGGETTO: L.R. n. 1/2019, artt. 11, 92. Spesa per attrezzature e strumentazioni tecnico scientifiche per il funzionamento dei laboratori agrochimici e fitosanitari. Acquisto di un sistema termociclatore PTC Harmony Bio-Rad, con verifica funzionale e certificazione delle temperature per il laboratorio fitosanitario. Procedura di acquisizione mediante trattativa diretta ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con utilizzo del MePa. CIG BD85C697EC - CUP: J19B26000100002. Spesa di euro 7.041,84. Impegno di euro 6.142,70 sul capitolo di spesa 211750/2026 e impegno di euro 899,14 sul capitolo di spesa 142574/2026. Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 – annualità 2026.

Dato atto che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 37-1089 del 06 maggio 2025 "Articolo 5 della L.R. n. 23/2008. Approvazione nuova organizzazione delle Strutture dirigenziali del ruolo della Giunta Regionale. Revoca D.G.R. n. 4-439 del 29.10.2019 e successivi provvedimenti organizzativi da ultimo adottati con D.G.R. n. 12-709 del 13.01.2025", ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura e Cibo ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle seguenti attività:

- Attuazione della normativa fitosanitaria comunitaria nazionale;
- vigilanza e controlli fitosanitari all'import ed export di vegetali e prodotti vegetali, sulla produzione vivaistica e sementiera e sulla circolazione di materiale vegetale;
- accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria;
- coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari analisi ufficiali fitosanitarie eseguite dal Laboratorio Fitosanitario;
- indagini ufficiali nel territorio regionale sugli organismi nocivi delle piante necessarie alla definizione del *pest status* nazionale;

- elaborazione dei piani di emergenza per la prevenzione dei rischi connessi agli organismi nocivi delle piante;
- misure e interventi per l'eradicazione o il contenimento degli organismi nocivi da quarantena e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi urgenti e il ricorso a procedure semplificate;
- prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;
- attività di informazione alla popolazione dei rischi connessi agli organismi nocivi delle piante e delle relative norme di comportamento;
- attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa delle piante dalle avversità che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e divulgazione;
- supporto tecnico-scientifico per l'attuazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di agricoltura ecosostenibile;
- controlli delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari;
- ricerche e sperimentazioni e divulgazione in materia fitosanitaria, agronomica ed agrometeorologica;
- servizi agrochimici per analisi terreni e matrici di interesse agrario, per la ricerca di residui di prodotti fitosanitari per analisi chimiche agroambientali e di supporto;
- agrometeorologia e mitigazione degli effetti del cambiamento climatico;
- servizi agrometeorologici e studio del cambiamento climatico in agricoltura;
- gestione banca dati terreni;
- rilascio autorizzazioni e certificazioni di competenza; controllo e vigilanza di settore;

Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" ha aggiornato la normativa nazionale per la protezione delle piante dagli organismi nocivi.

Visto il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio.

Considerato che il sopracitato Reg. (UE) 2017/625 stabilisce agli artt. 37-42 i requisiti dei laboratori ufficiali e tra questi, quale condizione obbligatoria per la designazione di tutti i laboratori ufficiali di controllo ivi inclusi i laboratori fitosanitari, l'accreditamento ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025

Considerato che il sopracitato D.Lgs. n. 19 del 2 febbraio 2021 stabilisce all'art. 14 comma 1 che i Servizi fitosanitari regionali si dotano di laboratori ufficiali e li designano, previa verifica dei requisiti, conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625, sentito il Comitato

fitosanitario nazionale, per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali svolte nei territori di propria competenza.

Considerato che il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte è l'autorità fitosanitaria competente sul territorio piemontese ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 19/2021, in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal sopracitato Regolamento (UE) 2017/625.

Preso atto della determinazione dirigenziale n. 878 del 20 ottobre 2023 "Laboratorio ufficiale del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte. Aggiornamento della struttura organizzativa funzionale e gestionale del Laboratorio Fitosanitario definita nella DD n. 943 del 2 novembre 2021. D.lgs. n. 19 del 2 febbraio 2021 art.14, Reg. (UE) 2017/625 art.37, DM 12 aprile 2022, n. 169819, art.11".

Considerato che il Laboratorio Fitosanitario, laboratorio ufficiale designato dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, ha ottenuto la certificazione di accreditamento n. 1984L ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018, rilasciata da ACCREDIA, Ente designato dal Governo italiano.

Al fine di garantire la continuità delle attività di analisi, in particolare quelle accreditate ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018, il Laboratorio Fitosanitario ha l'esigenza di dotarsi di un nuovo strumento, il **Termociclatore PTC Harmony Deepwell** dell'azienda **Bio-Rad**, da impiegare nelle analisi di biologia molecolare basate sulla metodologia della PCR tradizionale per eseguire analisi routinarie di sequenziamento del DNA mediante la tecnica del *DNA barcoding*. Tale esigenza si rende necessaria per dedicare la nuova strumentazione esclusivamente alle reazioni di PCR e di sequenziamento necessarie per eseguire la tecnica del *DNA barcoding* già in uso nel laboratorio, ottimizzandone i processi e dedicando il termociclatore per Real-time PCR CFX Opus Deepwell (precedentemente acquistato) unicamente ad analisi di Real-time PCR. Questa separazione operativa consentirà di ottimizzare il workflow complessivo e minimizzare il rischio di contaminazioni di reagenti e ampliconi di PCR per finalità di analisi differenti. In particolare, il locale del laboratorio in cui è presente il sequenziatore di DNA e in cui sarà collocato il termociclatore di cui all'oggetto del presente capitolato, includerà tutta la strumentazione post-estrazione di DNA necessaria al sequenziamento mediante la metodica del *DNA barcoding*.

La possibilità, inoltre, di poter utilizzare il software CFX Maestro (già in possesso del laboratorio per il controllo delle macchine di Real-time PCR e installabile su altri dispositivi) per controllare questo nuovo termociclatore, rende ancor di più standardizzabile ed efficiente il workflow del processo di analisi.
In aggiunta, data la pianificazione di discontinuità per l'assistenza da parte della casa madre nei prossimi anni del termociclatore Real-time PCR CFX96 Touch, affiancato comunque già adesso dal più recente CFX Opus Deepwell sia per Real-time PCR che per PCR endpoint e reazioni di sequenziamento, la presenza di un termociclatore dedicato unicamente ad analisi non di Real-time PCR garantirà una continuità operativa di tale metodica del laboratorio di analisi a 360 gradi.

Non da ultimo, essendo il modello richiesto per l'acquisto dotato di piastra Peltier identica a quella già presente sul CFX Opus Deepwell, la fornitura di plasticheria dedicata sarà snellita nell'iter amministrativo e ottimizzata dal punto di vista economico.

il Termociclatore PTC Harmony Deepwell Bio-Rad è utilizzao dai tecnici del Laboratorio Fitosanitario del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici nell'ambito delle seguenti

attività:

- analisi necessarie per le indagini fitosanitarie nell'ambito dei Programmi d'indagine ufficiale sugli organismi nocivi previsti dal Reg. (UE) 2017/625 , dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 .
- analisi correlate alle attività di vigilanza fitosanitaria prevista dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 e dai Decreti di lotta obbligatoria;
- ring-test interlaboratorio finalizzati alla validazione di diversi protocolli di riferimento nazionali;
- analisi di laboratorio per individuare eventuali organismi nocivi presenti nelle liste di quarantena diffuse dall'OEPP (Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes) e per evitare la loro diffusione sul territorio nazionale ed internazionale.

Visto il D.L. 95/2012, l'art. 25, com. 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la L. 296/2006, il D.L. 52/2012 e la L. 135/2012 che regolano le acquisizioni tramite CONSIP e il Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA).

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i che prevede procedure semplificate di affidamento per i contratti sotto soglia comunitaria ed in particolare il comma 1, lettera b), prevede la possibilità di "affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a euro 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali".

Verificato che Consip S.p.A. a tutt'oggi non ha stipulato alcuna convenzione per forniture e servizi comparabili con l'oggetto del presente affidamento e dato atto che qualora la stessa Consip, nelle more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, l'Amministrazione regionale si riserva di non pervenire alla stipula dei contratti.

Visto, altresì, l'art. 1 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. che stabilisce, tra gli altri principi, che negli affidamenti le stazioni appaltanti rispettino i principi di economicità, efficacia e tempestività.

Ritenuto pertanto opportuno avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con la predisposizione di una T.D. (trattativa diretta) per l'affidamento della fornitura Fornitura di un sistema termociclatore PTC Harmony Bio-Rad, con verifica funzionale e certificazione delle temperature da effettuarsi in fase di installazione .

Preso atto che:

- è stata avviata la procedura di acquisizione diretta, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i , mediante trattativa diretta, con utilizzo del Mercato elettronico della P.A.;

- è stato individuato quale operatore economico la società Bio-Rad LABORATORIES S.r.l., soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Bio-Rad Laboratories INC., con sede legale in Via B. Cellini n. 18/a, 20090, Segrate (MI) - P.IVA 00801720152, iscritto al Bando "Beni" nella categoria di abilitazione "Piccole apparecchiature e materiale da laboratorio" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione quale soggetto altamente qualificato in qualità di casa madre produttrice PTC Harmony Bio-Rad;

- è stata indetta una T.D. (trattativa diretta) n. 6633475 con la quale è stato invitato l'operatore economico Bio-Rad LABORATORIES S.r.l., soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Bio-Rad Laboratories INC., con sede legale in Via B. Cellini n. 18/a, 20090, Segrate (MI)

- P.IVA 00801720152, abilitato al Bando “Beni” nella categoria di abilitazione “Piccole apparecchiature e materiale da laboratorio” con identificativo codice CPV 42940000-7 “Macchinari per il trattamento termico di sostanze”, a negoziare l’offerta per la fornitura di un sistema termociclatore PTC Harmony Bio-Rad, con verifica funzionale e certificazione delle temperature da effettuarsi in fase di installazione fissando la spesa presunta di euro 9.646,00, IVA esclusa, allegando sul portale MePa la seguente documentazione di gara:

a. Condizioni Particolari di Contratto;
b. Allegato A-Capitolato Tecnico;
c. Patto di integrità dei contratti pubblici Regione Piemonte;
d. Modello per la tracciabilità sui flussi Finanziari;
e. DGUE.XML;
f. Autorizzazione all’accesso al FVOE

Scaduti i termini per la trattativa diretta l’operatore economico Bio-Rad LABORATORIES S.r.l. ha presentato un’offerta complessiva pari ad euro 5.772,00, IVA esclusa, di cui:

- Euro 5.035,00, IVA esclusa, per la fornitura di un sistema termociclatore PTC Harmony Bio-Rad
- Euro 737,00, IVA esclusa, per la verifica funzionale e certificazione delle temperature da effettuarsi in fase di installazione.

Dato atto che l’offerta economica presentata dalla società Bio-Rad LABORATORIES S.r.l. :

- sotto il profilo tecnico, corrisponde a quanto dettagliatamente indicato dal Settore fitosanitario e servizi tecnico scientifici nel capitolato tecnico allegato alla presente determina dirigenziale;
- sotto il profilo economico, il prezzo per la fornitura di un sistema termociclatore PTC Harmony Bio-Rad, con verifica funzionale e certificazione delle temperature, è da ritenersi congruo in relazione alla natura tecnica dei beni richiesti dall’Amministrazione regionale ed in relazione ai prezzi di mercato applicati per forniture analoghe presenti sul web.

Dato atto che sono state rispettate le fasi delle procedure di affidamento, come previsto dall’art. 17 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i

Ritenuto opportuno di:

- approvare, al termine della trattativa diretta n. 6633475 con utilizzo del MEPA, l'offerta economica complessiva di euro 5.772,00, IVA esclusa, presentata dall’operatore economico Bio-Rad LABORATORIES S.r.l., soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Bio-Rad Laboratories INC., con sede legale in Via B. Cellini n. 18/a, 20090, Segrate (MI) - P.IVA 00801720152 per la fornitura di un sistema termociclatore PTC Harmony Bio-Rad, con verifica funzionale e certificazione delle temperature da effettuarsi in fase di installazione;

- aggiudicare, tramite ricorso alla procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, ai sensi dell’art 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36 del 2023 e s.m.i., alla società Bio-Rad LABORATORIES S.r.l., soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Bio-Rad Laboratories INC., con sede legale in Via B. Cellini n. 18/a, 20090, Segrate (MI) - P.IVA 00801720152, la fornitura di un sistema termociclatore PTC Harmony Bio-Rad, con verifica funzionale e certificazione delle temperature da effettuarsi in fase di installazione per una spesa complessiva di euro 5.772,00 IVA esclusa;

- affidare, mediante la procedura di trattativa diretta n. 6633475 sul mercato elettronico della P.A., all’operatore economico Bio-Rad LABORATORIES S.r.l., soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Bio-Rad Laboratories INC., con sede legale in Via B. Cellini n. 18/a,

20090, Segrate (MI) - P.IVA 00801720152, abilitato al Bando “Beni” nella categoria di abilitazione “Piccole apparecchiature e materiale da laboratorio” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la fornitura di un sistema termociclatore PTC Harmony Bio-Rad, con verifica funzionale e certificazione delle temperature da effettuarsi in fase di installazione, per una spesa effettiva complessiva di euro 5.772,00 IVA esclusa;

- prendere atto che i Costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art.108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, nonché la stima dei costi della manodopera non sono indicati nel dettaglio economico pertanto si intendono assolti dall’operatore economico;

- non dover redigere il DUVRI in quanto trattandosi di una mera fornitura non è stata riscontrata la presenza di alcun rischio in conformità a quanto previsto dall’art. 26 comma 3-bis del D.Lgs n. 81/2008 ed integrato dal D.Lgs n. 106/2009;

- nominare, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), la Dott.ssa Luisa Ricci, Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, che assume il compito di dirigere le fasi si programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione in attuazione del principio di risultato;

- stabilire che, ai sensi dell’art. 114, com. 7, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il RUP Dott.ssa Luisa Ricci svolge anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) per il presente servizio avendo le competenze tecniche ed avvalendosi dei funzionari tecnici Dr.ssa Giovanna Mason e il Dr. Francesco Mugnai in servizio c/o il Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici;

- identificare, ai fini di quanto previsto dall’art. 17, comma 1, del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., quali elementi essenziali dello stipulando contratto di fornitura, le disposizioni contenute nelle Condizioni Particolari di Contratto e nel Capitolato Tecnico allegati alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;

- approvare lo schema di documento di stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma MePa e contenente i dati della T.D (trattativa diretta) n. 6633475 predisposta dalla stazione appaltante, allegato alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;

- procedere, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., alla stipula del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della società Bio-Rad LABORATORIES S.r.l., soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Bio-Rad Laboratories INC. con sede legale in Via B. Cellini n. 18/a, 20090, Segrate (MI) - P.IVA 00801720152 per la fornitura di un sistema termociclatore PTC Harmony Bio-Rad, con verifica funzionale e certificazione delle temperature;

- stabilire che il contratto per la fornitura di un sistema termociclatore PTC Harmony Bio-Rad, con verifica funzionale e certificazione delle temperature, si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula sarà sottoscritto digitalmente dalla Stazione Appaltante, come specificato all’art. 18 comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i., in particolare l’Allegato 4/2 concernente il principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Visto il Regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18".

Visto il Regolamento regionale 21 dicembre 2023, n. 11 “Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9 (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)”.

Vista la Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 2 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)”.

Vista la Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 “Bilancio di previsione finanziario 2026-2028”.

Vista la D.G.R. n. 1-2209 del 09/02/2026 “Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria”.

Vista la Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028 e disposizioni finanziarie”.

Vista la D.G.R. n. 11-2973 del 7 agosto 2026 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 - Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie”.

Vista la comunicazione AOO A1700A, Prot. n. 00002987 del 12/02/2026 del Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo che autorizza, altresì, il Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, Dott.ssa Luisa Ricci, ad adottare, nell’esercizio finanziario in corso, provvedimenti di impegno nei limiti della disponibilità ad impegnare in competenza 2026 sui capitoli regionali di spesa in conto capitale n. 211750 e di parte corrente n. 142574 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 – annualità 2026.

Stabilito che la spesa complessiva di euro 7.041,84 IVA inclusa (di natura non ricorrente per euro 6.142,70 e di natura ricorrente per euro 899,14), per la fornitura di un sistema termociclatore PTC Harmony Bio-Rad, con verifica funzionale e certificazione delle temperature, trova copertura finanziaria come segue:

- per euro 6.142,70 nei limiti delle risorse fresche regionali iscritte in competenza 2026 sul capitolo di spesa 211750/2026 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 – annualità 2026.

- per euro 899,14, nei limiti delle risorse fresche regionali iscritte in competenza 2026 sul capitolo di spesa 142574/2026 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 – annualità 2026.

Ritenuto pertanto di impegnare in favore della Società Bio-Rad LABORATORIES S.r.l., soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Bio-Rad Laboratories INC, (cod. soggetto 11213), con sede legale in via B. Cellini n. 18/a, 20090, Segrate (MI) - P.IVA 00801720152, per la fornitura di un sistema termociclatore PTC Harmony Bio-Rad, con verifica funzionale e certificazione delle temperature:

- euro 6.142,70 (di cui euro 1.107,70 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare

direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa n. 211750/2026 (Missione 16 - Programma 1601) del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 – annualità 2026;

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2026 euro 6.142,70

- euro 899,14 (di cui euro 162,14 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa n. 142574/2026 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2026

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2026 euro 899,14

Le transazioni elementari sono rappresentate nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Verificato, altresì, il rispetto del principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. (Allegato 4.2) e che le suddette obbligazioni saranno esigibili nell’esercizio 2026 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028.

Stabilito che le liquidazioni di:

- euro 6.142,70 sul capitolo di spesa 211750/2026
- euro 899,14 sul capitolo di spesa 142574/2026

in favore della Società Bio-Rad LABORATORIES S.r.l., soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Bio-Rad Laboratories INC, (cod. soggetto 11213), saranno effettuate nell’esercizio 2026 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 a regolare esecuzione della fornitura, secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Verificato che i programmi dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa assunti con il presente provvedimento sono compatibili con il relativo stanziamento di cassa dell’esercizio finanziario 2026 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 56, comma 6 del D.Lgs. 118/2011 e dell’art. 28, lettera e) del regolamento regionale n. 9 del 2021.

Considerato che, in conformità con quanto previsto dalla Legge 144/99 e dalla Legge n. 3/2003 recanti disposizioni in materia di progetti di investimento pubblico è stato assegnato al Programma di investimento per la “Fornitura di un sistema termociclatore PTC Harmony Bio-Rad, con verifica funzionale e certificazione delle temperature” il CUP: J19B26000100002;

Considerato che, in conformità con quanto previsto dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 “Misure urgenti in materia di sicurezza” convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, per l’acquisizione della fornitura oggetto della presente determinazione, il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) n.BD85C697EC.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".;

- artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28/07/08 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale".;
- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;
- D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1.04.2023).;
- D.Lgs n. 209/2024 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.;
- Vista la D.G.R. 16 marzo 2026, n. 5-2348 "Legge n. 241/1990, articolo 2. Legge regionale n. 14/2014, articolo 8." Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Agricoltura e Cibo. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 20-6877 del 15 maggio 2023".;
- Vista la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n.1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361".;
- Vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028 , ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021".;
- Dato atto che il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio gestionale regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (oneri indiretti).;
- Dato atto altresì che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs 33/2013.;
- Attestato che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.;
- Attestata inoltre l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di:

1. individuare quale operatore economico la società Bio-Rad LABORATORIES S.r.l., soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Bio-Rad Laboratories INC. con sede legale in Via B. Cellini n. 18/a, 20090, Segrate (MI) - P.IVA 00801720152, abilitato al Bando “Beni” nella categoria di abilitazione “Piccole apparecchiature e materiale da laboratorio” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione quale soggetto altamente qualificato in qualità di casa madre produttrice PTC Harmony Bio-Rad;

2. approvare, al termine della trattativa diretta n. 6633475 svolta mediante l’utilizzo del MEPA,

l'offerta economica complessiva presentata dall'operatore economico Bio-Rad LABORATORIES S.r.l., soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Bio-Rad Laboratories INC. con sede legale in Via B. Cellini n. 18/a, 20090, Segrate (MI) - P.IVA 00801720152, di euro 5.772,00, IVA esclusa, di cui:

- Euro 5.035,00, IVA esclusa, per la fornitura di un sistema termociclatore PTC Harmony Bio-Rad
- Euro 737,00, IVA esclusa, per la verifica funzionale e certificazione delle temperature da effettuarsi in fase di installazione;

3. aggiudicare, tramite ricorso alla procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36 del 2023 e s.m.i. alla società Bio-Rad LABORATORIES S.r.l., soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Bio-Rad Laboratories INC. con sede legale in Via B. Cellini n. 18/a, 20090, Segrate (MI) - P.IVA 00801720152, la fornitura di un sistema termociclatore PTC Harmony Bio-Rad, con verifica funzionale e certificazione delle temperature per una spesa complessiva di euro 5.772,00 IVA esclusa;
4. affidare, mediante la procedura di trattativa diretta n. 6633475 sul mercato elettronico della P.A., all'operatore economico Bio-Rad LABORATORIES S.r.l., soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Bio-Rad Laboratories INC. con sede legale in Via B. Cellini n. 18/a, 20090, Segrate (MI) - P.IVA 00801720152, abilitato al Bando "Beni" nella categoria di abilitazione "Piccole apparecchiature e materiale da laboratorio" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la fornitura di un sistema termociclatore PTC Harmony Bio-Rad, con verifica funzionale e certificazione delle temperature, per una spesa complessiva effettiva di euro 5.772,00 IVA esclusa;
5. prendere atto che i Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art.108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché la stima dei costi della manodopera non sono indicati nel dettaglio economico pertanto si intendono assolti dall'operatore economico;
6. procedere, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., alla stipula del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della società Bio-Rad LABORATORIES S.r.l., soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Bio-Rad Laboratories INC. con sede legale in Via B. Cellini n. 18/a, 20090, Segrate (MI) - P.IVA 00801720152, per la fornitura di un sistema termociclatore PTC Harmony Bio-Rad, con verifica funzionale e certificazione delle temperature;
7. identificare, ai fini di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, quali elementi essenziali dello stipulando contratto di fornitura, le disposizioni contenute nelle Condizioni Particolari di Contratto e nel Capitolato Tecnico allegati alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;
8. allegare alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale lo schema di documento di stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma MePa e contenente i dati della T.D. (trattativa diretta) n. 6633475, predisposta dalla stazione appaltante, con relativo importo del compenso ed i relativi dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva;
9. nominare, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), la Dott.ssa Luisa Ricci, Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, che assume il compito di dirigere le fasi si programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione in attuazione del principio di risultato;
10. stabilire che, ai sensi dell'art. 114, com. 7, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il RUP Dott.ssa Luisa Ricci svolge anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) per il presente servizio, avendo le competenze tecniche ed avvalendosi dei funzionari tecnici Dr.ssa Giovanna Mason e il Dr. Francesco Mugnai in servizio c/o il Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici;
11. stabilire che il contratto per la fornitura di un sistema termociclatore PTC Harmony Bio-Rad,

con verifica funzionale e certificazione delle temperature, si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula sarà sottoscritto digitalmente dalla Stazione Appaltante, come specificato all'art. 18 comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
12. impegnare in favore della Società Bio-Rad LABORATORIES S.r.l., soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Bio-Rad Laboratories INC, (cod. soggetto 11213) con sede legale in via B. Cellini n. 18/a, 20090, Segrate (MI) - P.IVA 00801720152, per per la fornitura di un sistema termociclatore PTC Harmony Bio-Rad, con verifica funzionale e certificazione delle temperature:

- euro 6.142,70 (di cui euro 1.107,70 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa n. 211750/2026 (Missione 16 - Programma 1601) del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 – annualità 2026;

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2026 euro 6.142,70

- euro 899,14 (di cui euro 162,14 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa n. 142574/2026 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2026

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2026 euro 899,14

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

13. stabilire che le liquidazioni di:
- euro 6.142,70 sul capitolo di spesa 211750/2026
- euro 899,14 sul capitolo di spesa 142574/2026

in favore della Società Bio-Rad LABORATORIES S.r.l., soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Bio-Rad Laboratories INC, (cod. soggetto 11213), saranno effettuate nell'esercizio 2026 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 a regolare esecuzione della fornitura, secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010, nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) e dell'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Dati di amministrazione trasparente:
- Beneficiario: Bio-Rad LABORATORIES S.r.l., soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Bio-Rad Laboratories INC., con sede legale in Via B. Cellini n. 18/a, 20090, Segrate (MI) - P.IVA 00801720152
- Importo: euro 7.041,84 IVA inclusa
- Dirigente responsabile: Dr.ssa Luisa Ricci
- Modalità Individuazione Beneficiario: Procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con utilizzo del MePa

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)
Firmato digitalmente da Luisa Ricci

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Condizioni_particolari_di_fornitura_TD6633475.pdf
2. ALL_A-Capitolato_tecnico_TermoCiclatore_Biorad_2026.pdf
3. Stipula_NG6633475.pdf

Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

Direzione Agricoltura e cibo
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

Procedura di affidamento diretto con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la

" FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN TERMOCICLATORE PTC HARMONY BIO-RAD, CON VERIFICA FUNZIONALE E CERTIFICAZIONE DELLE TEMPERATURE IN FASE DI INSTALLAZIONE "

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO – TD N.6633475

Le Condizioni del Contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore contraente sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto, con altre disposizioni contenute nelle **Condizioni Generali di Contratto relative al Bando "Beni" nell'area merceologica "Piccole apparecchiature e materiale da laboratorio" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione**

CUP: J19B26000100002

CIG: da acquisire da parte d*ella S.A. e visibile nel corso della procedura*

Identificativo CPV: **42940000-7 "Macchinari per il trattamento termico di sostanze"**

INDICE

ART. 1	OGGETTO
ART. 2	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
ART. 3	VERIFICA REQUISITI
ART. 4	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA E TERMINI
ART. 5	GARANZIE
ART. 6	CONDIZIONI DELLA FORNITURA - E PRESTAZIONI COMPRESE NEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
ART. 7	CONSEGNA DELLA FORNITURA
ART. 8	ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI
ART. 9	TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO
ART. 10	PENALI
ART. 11	RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART. 12	EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO
ART. 13	RISERVATEZZA
ART. 14	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR 2016/679
ART. 15	OBBLIGHI IN CAPO AL FORNITORE CONTRAENTE IN MATERIA DI DATI PERSONALI
ART. 16	PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO)
ART. 17	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 18	FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

REGIONE PIEMONTE

Direzione Agricoltura e cibo
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

Costituiscono parte integrante del presente documento i seguenti allegati:

- *ALLEGATO A "Capitolato tecnico Termociclatore PTC Harmony, con verifica funzionale e certificazione delle temperature in fase di installazione"*

PREMESSA - RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Le richieste di eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto delle presenti condizioni particolari di fornitura e dei suoi allegati, formulate in lingua italiana e recanti l'indicazione dell'oggetto e del numero di TD, dovranno essere trasmesse **esclusivamente a mezzo portale Me.pa.**

E' pertanto onere dei Concorrenti visitare il suddetto portale acquistinretepa.it prima della presentazione della propria offerta, onde verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni.

- Il Responsabile della presente procedura di gara è il Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici Dr.ssa Luisa Ricci (tel. 011.4322917 fax. 011.4323710 e-mail luisa.ricci@regione.piemonte.it.)
- E' individuato quale R.U.P. (Responsabile unico del progetto) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. la Dr.ssa Luisa Ricci, Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici
- I referenti tecnici:
 - Dr.ssa Giovanna Mason (tel. 011.432.5067 e-mail giovanna.mason@regione.piemonte.it)
 - il Dr. Francesco Mugnai (tel tel 011-432.5331 e -mail francesco.mugnai@regione.piemonte.it)
- I funzionari istruttori per la procedura in oggetto sono:
 - Gabriella Galeotti (tel. 011.432.3733 e-mail: gabriella.galeotti@regione.piemonte.it)
 - Dott.ssa Federica Anastasi.(tel. 011.432.5301 e-mail: federica.anastasi@regione.piemonte.it)

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990 (e dall'art. 8 della L.R. n. 14 del 14.10.2014), per il termine del procedimento si rinvia a quanto stabilito dall'art. 17 com.3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. del Codice dei Contratti Pubblici, il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni.

Direzione Agricoltura e cibo
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto della presente procedura di acquisizione diretta ai sensi dell'art.50 com.1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. espletata mediante TD sul Mercato Elettronico di Consip S.p.a., è la fornitura ed installazione di un Termociclatore PTC HARMONY DEEPWELL, con verifica funzionale e certificazione delle temperature in fase di installazione per le attività del Laboratorio Fitosanitario in ambito di diagnostica fitopatologica e di analisi a supporto dei controlli e altre attività ufficiali del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte, ai sensi del Reg. (UE) 2017/625 e al Dlgs 2021/19, secondo gli standard di qualità richiesti dalla norma UNI CEI ISO/IEC 17025:2018.

Importo presunto della fornitura IVA esclusa:

Lotto Unico	**CPV Prevalente**	**Codice CUP**	**Importo presunto fornitura al netto IVA**
Fornitura ed installazione di un Termociclatore PTC HARMONY DEEPWELL, con verifica funzionale e certificazione delle temperature in fase di installazione.	42940000-7 "Macchinari per il trattamento termico di sostanze"	J19B26000100002	9.646,00 euro

Lo strumento offerto deve essere conforme alle caratteristiche descritte nell'ALLEGATO A "Capitolato tecnico Termociclatore PTC Harmony, con verifica funzionale e certificazione delle temperature in fase di installazione" parte integrante delle presenti condizioni particolari.

All'aggiudicatario provvisorio potrà essere richiesto di produrre la documentazione tecnica comprovante l'idoneità dei prodotti offerti in sede di TD.

I prodotti offerti:

a devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, anche se sopravvenute alla stipula del contratto, per quanto attiene alla produzione, all'importazione ed alla immissione in commercio;

b devono essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto e ridurre al massimo i materiali di imballaggio;

c i prodotti offerti devono essere corredati di una Garanzia contro i difetti di materiale e di fabbricazione per un periodo di pari a 24 mesi dalla data di consegna;

d Il prezzo unitario è da intendersi come prezzo all'unità di misura considerata (singolo pezzo).

Trattandosi di mera fornitura per il presente appalto non si dovrà procedere alla valutazione dei rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., in quanto assenti. L'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pertanto pari a zero.

Direzione Agricoltura e cibo
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

ART.2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L' operatore economico dovrà dimostrare, ai sensi dell'art 94 del D.lgs n. 36/2023(di seguito chiamato Codice), il possesso dei requisiti di seguito indicati:

Requisiti generali:

1) non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del Codice;

2) non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-*ter* del D.Lgs. n. 165 del 2001;

3) accettare le clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità della Regione Piemonte

Requisiti soggettivi:

Il concorrente dovrà compilare il *DGUE*

Tutta la documentazione redatta in Lingua italiana dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante.

La mancata esibizione dei documenti sopra indicati determina l'esclusione dalla gara.

ART. 3 – VERIFICA DEI REQUISITI

Verificata l'offerta presentata dall'operatore economico, la Stazione appaltante ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, stabilisce che in ordine alle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto di importo inferiore a 40.000 euro è esonerata dall'obbligo di verifica puntuale dei requisiti dell'affidatario.

La stazione appaltante però potrà verificare le dichiarazioni, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno, così come previsto dalla Circolare della Regione Piemonte *"Modalità per la verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici)"* prot. n. 28980 /A1000A del 19/06/2025.

Nel caso in cui l'operatore economico fosse sorteggiato per il controllo dei requisiti, dovrà autorizzare la stazione appaltante all'accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0), istituito presso l'ANAC. L'Art. 24 comma 1) del Codice **i**ndica che «*Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e per l'attestazione dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai criteri di selezione requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce*».

L'Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici. A tale scopo l'operatore economico

dovrà registrarsi al servizio secondo le modalità descritte nel Manuale Utente pubblicato sul Portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0).

ART. 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA E TERMINI

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., previa verifica dell'idoneità tecnica degli articoli proposti rispetto ai requisiti tecnici richiesti.
L'offerta è vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte, come indicato dall'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
Questo Ente si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di non affidare la fornitura senza che ciò possa comportare pretese di sorta da parte delle ditte partecipanti.
La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici si riserva inoltre il diritto di:

- non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui l' offerta presentata venga ritenuta non idonea;

L'Offerente dovrà presentare i seguenti documenti firmati digitalmente:

- le presenti "Condizioni Particolari di Contratto";
- il "Dettaglio economico"- preventivo, redatto secondo il modello predisposto dall'operatore economico e caricato sul portale con l'indicazione:
 - dei prezzi unitari e complessivi per ciascun articolo;
 - dei prezzi unitari relativi alla verifica funzionale e certificazione delle temperature da effettuare in fase di installazione;
 - **dello sconto applicato in sostituzione della garanzia definitiva**;
 - di eventuali voci di costo dovute alla consegna del materiale
 - dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 108 c. 9 del Codice)

 Il totale dell'intera fornitura indicato nell'offerta economica di sistema dovrà corrispondere alla sommatoria delle voci complessive e singole riportate nel "Dettaglio economico";
- il DGUE nei formati:
 - **.xml compilato ma non firmato**
 - **.pdf sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante**
- La Dichiarazione di Tracciabilità dei Flussi Finanziari
- Il Patto di integrità contratti pubblici della Regione Piemonte;
- Il Consenso FVOE
- il Capitolato tecnico -ALLEGATO A

Qualora nella compilazione del dettaglio economico i codici prodotto presentassero errori materiali di trascrizione rimanendo invariati gli ulteriori dati economici (prezzo offerto dell'articolo in esame) non si procederà all'esclusione dell'offerta. L'offerente avrà la possibilità di comunicare il codice prodotto corretto rimanendo inalterati gli altri elementi dell'offerta.

L'aggiudicatario è tenuto a versare l'imposta di bollo al momento della stipula del contratto nelle modalità e per l'importo stabilito nell'allegato I.4 del codice.

La stipula del contratto avverrà come stabilito dalla normativa vigente, Art. 18 del Codice.

L'aggiudicazione, si concluderà con il caricamento a sistema da parte della Stazione appaltante del documento di stipula prodotto e firmato digitalmente; l'Operatore Economico riceverà notifica dell'operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceverà in automatico il documento di stipula. Tale documento di stipula verrà inviato o attraverso il portale Mepa nella sezione comunicazioni o extra-Sistema a mezzo PEC.

ART. 5 - GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie

Ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e considerato il valore limitato della fornitura da erogare, l'operatore economico invitato è esonerato dalla presentazione della garanzia definitiva, previo miglioramento del prezzo offerto da precisare nel Dettaglio Economico.

ART. 6 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA - E PRESTAZIONI COMPRESE NEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il Fornitore contraente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni particolari di fornitura.
Sono a carico del fornitore contraente

a. le spese di imballo, trasporto, scarico e consegna al piano presso le Strutture del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici indicate nel successivo art. 7 ed ogni onere accessorio e rischio relativi alla fornitura oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria o comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento;
b. le eventuali spese necessarie per la verifica di conformità dei prodotti forniti;
c. la fornitura in modalità informatica (cd, dvd, ecc) delle schede tecniche di ciascun prodotto e di ogni altra documentazione necessaria o richiesta dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici ai fini del corretto utilizzo dei prodotti offerti.

All'atto dell'installazione sono richiesti :
- certificazione delle temperature con sonda accreditata ai sensi della ISO17025
- training formativo comprensivo di istruzioni su funzionamento, manutenzione e gestione.

Sono a carico del Fornitore contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla fornitura. Il Fornitore contraente si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di

lavoro. Il Fornitore contraente deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.

ART. 7 CONSEGNA DELLA FORNITURA

Il fornitore contraente dovrà provvedere **alla consegna della fornitura nella sede stabilita dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici**, entro e non oltre i **20** giorni lavorativi e consecutivi dalla data di efficacia del contratto (da intendersi come data di caricamento a sistema da parte della Stazione appaltante del documento di stipula prodotto e firmato digitalmente, precisato che l'Operatore Economico riceverà notifica dell'operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceverà in automatico il documento di stipula. Tale documento di stipula verrà inviato mediante il canale comunicazioni di MePa).

Le consegna dovrà essere effettuata presso la seguente sede della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici secondo gli orari indicati nella tabella sotto riportata

Magazzini riceventi	*Indirizzi*	*Orario Apertura Da Lunedì a Giovedì*	*Orario Apertura Venerdì*
TORINO	Via Livorno, 60 , c/o Environment Park Palazzina A2L - 10144 Torino (TO)	9:00 - 12:30; 13.30 – 17.30	9:00 - 12:30

La fornitura dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto che **dovrà contenere:**

- il numero TD;
- l'indicazione della Sede di consegna;
- l'indicazione dei prodotti consegnati e delle rispettive quantità.

Il ritiro da parte della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non solleva il fornitore contraente da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna.

ART. 8 - ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI

Alla consegna della fornitura verrà effettuato un controllo preliminare sulla corrispondenza tra quanto consegnato e quanto indicato sul documento di trasporto e sull'integrità degli imballi, verificando l'assenza di lacerazioni o manomissioni. La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il fornitore contraente dal rispondere ad eventuali contestazioni da parte del punto ordinante che potrebbero insorgere in relazione a vizi riscontrabili solo all'atto dell'utilizzo del bene.

Ai sensi dell'art. 116, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, al fine di accertare la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato speciale d'appalto e nel contratto.

La verifica di conformità è effettuata dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC)., in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati.

La verifica di conformità definitiva viene effettuata entro 30 giorni dall'effettiva consegna dei beni, verbale di ultimazione delle prestazioni, salvo proroga in caso di necessità di svolgimento di ulteriori attività per la verifica, ed entro i successivi 10 giorni viene rilasciato il Certificato di regolare esecuzione.

La merce non accettata per non conformità resterà a disposizione del fornitore contraente a suo esclusivo rischio e pericolo e dovrà altresì, a sua cura e spese, essere ritirata dal luogo di consegna e sostituita con altra della qualità prescritta, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di non conformità inviata a mezzo PEC da parte del punto ordinante. Decorso detto termine, la merce sarà smaltita e le spese di smaltimento saranno a carico del Fornitore contraente.
La mancata sostituzione della merce da parte del fornitore contraente, nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, sarà considerata quale "mancata consegna" e la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici avrà diritto ad agire mediante l'applicazione delle penali previste all'art. 10 delle presenti condizioni particolari di fornitura.

ART. 9 – TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO
Il fornitore contraente dovrà emettere fattura al termine dell'installazione e collaudo dello strumento avendo cura di riportare le seguenti voci:

- il codice C.I.G. relativo alla fornitura aggiudicata (Codice Identificativo Gara);
- il codice C.U.P. relativo alla fornitura aggiudicata (Codice Identificativo Progetto);
- il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento;
- il numero di TD;
- gli estremi della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva della fornitura;
- la dicitura "scissione del pagamento" ai sensi del nuovo meccanismo denominato "Split Payment" (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario) normato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)";
- il dettaglio del costo di ogni singola voce;

Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al seguente **codice univoco ufficio IPA F7XJX1.**
Indipendentemente dalla sede di consegna, la fattura emessa dovrà essere intestata alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, Partita IVA 02843860012 – Codice Fiscale 80087670016 - Via Livorno, 60 c/o Environment Park, 10143 TORINO.
L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che il Fornitore possa sollevare riserve o eccezioni.

In considerazione dell'oggetto del contratto, il corrispettivo per la fornitura eseguita sarà pagato a **30 giorni dalla data di arrivo della fattura sul Sistema di Interscambio (S.d.I) del portale della fatturazione elettronica** da parte della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici.

Il pagamento del corrispettivo della fornitura è subordinato alla regolare esecuzione della fornitura secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, nonché alla regolarità contributiva del Fornitore contraente attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), acquisito d'ufficio dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici. In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte del Fornitore contraente, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile così come previsto dall' art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Nel caso di contestazione della fattura da parte della Regione Piemonte, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art.1224 comma 2 del codice civile.
Il Fornitore contraente ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

ART. 10 – PENALI E PROCEDURE

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai termini previsti all'art. 7 delle presenti condizioni particolari di fornitura, Il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale e comunque un importo non inferiore a 15 euro.
La non conformità dei beni consegnati rispetto a quanto richiesto senza sostituzione dei beni nei termini previsti all'art. 8 delle presenti condizioni particolari di fornitura sarà considerata "mancata consegna".
Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 8 delle presenti condizioni particolari di fornitura senza che il Fornitore abbia presentato proprie deduzioni o abbia provveduto alla sostituzione della merce non accettata con altra della qualità prescritta, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici provvederà ad applicare una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale e comunque un importo non inferiore a 15 euro per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data di comunicazione della non conformità.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali comprensivi dei ritardi che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti verranno contestati dal Fornitore contraente per iscritto tramite PEC. Il Fornitore contraente, dovrà comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni a giudizio della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate.
Oltre le ipotesi di ritardi nella consegna o di consegna non conforme in ogni altro caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici provvederà all'applicazione delle penali negli importi e con la procedura indicata nel presente articolo
In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo del corrispettivo contrattuale, poiché, superato tale limite, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà procedere alla risoluzione contrattuale, e all'esecuzione in danno all'esecutore inadempiente ai sensi dell'art. 122 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. In presenza di penalità a carico del Fornitore, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici tratterrà l'importo corrispondente alla penale dalla liquidazione del corrispettivo contrattuale.

ART. 11 RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Per quanto riguarda il recesso e la risoluzione contrattuale si fa riferimento agli art. 122 e 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà recedere dal contratto, comunicando mediante pec al Fornitore contraente la propria decisione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 cod. civ.(Recesso unilaterale dal contratto), tenendo indenne il Fornitore contraente delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni.
La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto ai sensi dell'art.1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni lavorativi da darsi mediante PEC, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti nelle seguenti ipotesi:

a per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell' Fornitore contraente;
b per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
c per cessione del contratto o subappalto da parte del Fornitore contraente che non risultano autorizzati dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici;
d qualora il Fornitore contraente non reintegri le cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
e l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'ammontare del corrispettivo contrattuale.

Qualora la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sul Fornitore contraente al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, il Fornitore contraente è tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altro fornitore.
Il contratto potrà inoltre essere risolto:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non dipendenti dalla volontà della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto;
- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili al Fornitore contraente, ai sensi dell'art. 1672 cod. civ.

Nelle ipotesi indicate ai punti precedenti, la risoluzione avviene di diritto non appena la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, concluso il relativo procedimento, disponga di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione mediante pec al Fornitore contraente. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo del Fornitore contraente.

ART. 12 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO

Con la risoluzione del contratto per cause imputabili al fornitore contraente sorge in capo alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici il diritto ad affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno del Fornitore contraente inadempiente.
L'affidamento a terzi viene comunicato al Fornitore contraente inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate al nuovo fornitore e degli importi contrattuali relativi.
Al Fornitore contraente inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono trattenute da eventuali crediti del Fornitore contraente. Nel caso di minor spesa nulla compete al Fornitore contraente inadempiente.
L'esecuzione in danno non esime il Fornitore contraente inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

ART 13- RISERVATEZZA

Il Fornitore contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni compresi i dati tecnici, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 1 e 2, il Punto Ordinante/Soggetto Aggiudicatore ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Punto Ordinante/Soggetto Aggiudicatore.
Il Fornitore contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore contraente medesimo a gare e appalti.

ART. 14 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E DEL GDPR 2016/679

1. I dati personali forniti dall'operatore economico/fornitore contraente alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)";
2. i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità e

per lo svolgimento delle fasi e delle attività preliminari alla stipulazione del contratto inerente la fornitura oggetto delle presenti condizioni per una corretta gestione contrattuale e per adempiere a tutti gli obblighi di legge e per le finalità amministrative previste dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. tali dati saranno comunicati alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;

3. i dati personali riferiti all'operatore economico/Fornitore contraente saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

4. in riferimento al comma 3 del presente articolo, nell'ambito del servizio oggetto delle presenti condizioni particolari di contratto, i soggetti preposti al trattamento dei dati personali, ai quali saranno comunicati potrebbero appartenere alle seguenti categorie:

a) dipendenti pubblici e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche relative al rapporto contrattuale che si andrà ad instaurare;

b) istituti di credito per le operazioni di incassi e pagamenti;

c) soggetti esterni per eventuali attività da svolgere legate alla perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali;

d) corrieri, spedizionieri e depositari ed altra società di servizi funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale;

e) altre autorità e/o amministrazioni pubbliche per l'adempimento di ogni obbligo di legge;

5. il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente con la Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici . Un eventuale rifiuto di conferire i dati personali, pertanto, comporterà l'impossibilità di iniziare o proseguire il rapporto contrattuale con la Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici;

6. i dati riferiti all'operatore economico/fornitore contraente resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);

7. i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente sono conservati, per il periodo 10 anni (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente – Regione Piemonte). i dati personali riferiti all'operatore economico riportati nei documenti contrattuali sottoscritti fra le parti saranno conservati per un periodo illimitato (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente – Regione Piemonte)

8. i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;

9. i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it :P.zza Piemonte,1 - 10127 - Torino;

10. il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegalo al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici pro-tempore e domiciliato presso la sede operativa del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici - via Livorno, 60 10100 Torino;

11. il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte nonchè CONSIP per tutto ciò che é conservato ed inviato sul portale MePa;

12. l'operatore economico/Fornitore contraente potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,

nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

ART-15 – OBBLIGHI IN CAPO AL FORNITORE CONTRAENTE IN MATERIA DI DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna a sua volta ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell'informativa, come sopra richiamata.
2. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore contraente si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
3. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore contraente sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Soggetto Aggiudicatore "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte del Soggetto Aggiudicatore, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore contraente nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. Il Fornitore contraente si impegna a comunicare al Soggetto Aggiudicatore i dati inerenti al proprio Titolare del trattamento e comunicare i nominativi del personale autorizzato al trattamento del trattamento dei dati personali;
4. Nel caso in cui il Fornitore contraente violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Soggetto Aggiudicatore diffiderà il Fornitore contraente ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Soggetto Aggiudicatore in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Il Fornitore contraente si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

ART. 16 – PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO)

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Regione Piemonte per gli anni 2026-2028 approvato con DGR n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 (consultabile al sito https://trasparenza.regione.piemonte.it/disposizionigenerali/piano-triennale-prevenzione-corruzione-trasparenza) e dato atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza:

1. misure di trattamento del rischio;
2. divieti post-employment: svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors);

3. Patto di integrità degli Appalti della Regione Piemontecosì come aggiornato e approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 - Appendice PIAO 2024-2026 "A.3 Le misure generali e speciali di trattamento del rischio e il Patto di integrità (schema)";
4. Codice di comportamento della Regione Piemonte.

La violazione delle disposizioni contenute nelle sopra indicate Misure da parte dell'Aggiudicatario comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto.

ART. 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.
Il Fornitore contraente deve comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non esegue alcun pagamento al Fornitore contraente in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.
La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.
Il Fornitore contraente deve trasmettere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

ART. 18- FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino
Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali/Particolari di contratto l'operatore economico/ Fornitore contraente dichiara di aver preso visione "dell'ART. 14 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679" , fermo quanto previsto dall'Art 6 comma 1 lett. B) del medesimo regolamento.

Per Accettazione il Fornitore Contraente
Firmato Digitalmente

REGIONE PIEMONTE
Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

ALLEGATO A

Capitolato Tecnico

Fornitura ed installazione di un termociclatore *PTC Harmony* della ditta *BIO-RAD*, con verifica funzionale e certificazione delle temperature in fase di installazione per le attività del Laboratorio Fitosanitario in ambito di diagnostica fitopatologica e di analisi a supporto dei controlli e altre attività ufficiali del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte, ai sensi del Reg. (UE) 2017/625 e al Dlgs 2021/19, secondo gli standard di qualità richiesti dalla norma UNI CEI ISO/IEC 17025:2018.

Identificativo CPV: **42940000-7 "Macchinari per il trattamento termico di sostanze"**

Codice identificativo di gara (CIG): **in fase di richiesta**

Codice Unico Progetto (CUP):**J19B26000100002**

Sommario

1. Premesse....1
2. Oggetto dell'appalto....2
3. Caratteristiche tecniche della fornitura....2
4. Requisiti tecnici aggiuntivi....4
5. Installazione....4
6. Riferimenti del Laboratorio Fitosanitario....4
7. Trasporto e consegna della fornitura....4
8. Verifica di conformità e resi per attrezzature non conformi....5

1. Premesse

In ottemperanza al Reg. (UE) 2017/625 e al Dlgs n.19 del 2 febbraio 2021, il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte, autorità fitosanitaria competente sul territorio piemontese, ha designato (rif. DD n. 943 del 2/11/2021, DD n. 873 del 20/10/2023) il Laboratorio Fitosanitario, struttura laboratoristica interna al Settore, quale laboratorio ufficiale per effettuare analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, per la determinazione degli organismi nocivi delle piante appartenenti alle seguenti categorie: insetti e acari, nematodi, batteri, funghi e oomiceti, e virus, viroidi e fitoplasmi.

Il Laboratorio Fitosanitario, ai sensi della L.R. 1 del 22 gennaio 2019 (art. 11, comma 1, lettera a), eroga inoltre un servizio di diagnostica fitopatologica per gli operatori del settore

agricolo, a supporto delle strategie di prevenzione e difesa delle piante e di miglioramento qualitativo delle produzioni agricole del territorio piemontese.

Tra i requisiti richiesti dal sopracitato Reg. (UE) 2017/625 vi è l'accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 (art. 37, comma 4, lettera e). Conseguentemente il Laboratorio Fitosanitario ha adeguato le proprie attività di analisi e di gestione delle risorse agli standard qualitativi richiesti dalla norma ISO 17025, ottenendo la certificazione ACCREDIA (1984L).

Il Laboratorio Fitosanitario ha l'esigenza, per garantire la continuità delle attività di analisi, in particolare quelle accreditate ai sensi della ISO 17025, di dotarsi di un nuovo strumento, il **Termociclatore PTC Harmony Deepwell** dell'azienda **BIO-RAD**, per l'esecuzione di analisi di biologia molecolare basate sulla metodologia della PCR tradizionale al fine di utilizzare tale metodica per eseguire analisi routinarie di sequenziamento del DNA mediante la tecnica del *DNA barcoding*. Tale esigenza si rende necessaria al fine di dedicare tale strumentazione esclusivamente alle reazioni di PCR e di sequenziamento necessarie per eseguire la tecnica del *DNA barcoding* già in uso nel laboratorio, ottimizzandone i processi, e dedicando il termociclatore per Real-time PCR CFX Opus Deepwell (precedentemente acquistato) unicamente ad analisi di Real-time PCR, ottimizzando il workflow complessivo e riducendo al minimo il rischio di contaminazioni di reagenti e ampliconi di PCR per finalità di analisi differenti. In particolare, il locale del laboratorio in cui è presente il sequenziatore di DNA e in cui sarà collocato il termociclatore di cui all'oggetto del presente capitolato, includerà tutta la strumentazione post-estrazione di DNA necessaria al sequenziamento mediante la metodica del *DNA barcoding*.
La possibilità, inoltre, di poter utilizzare il software CFX Maestro (già in possesso del laboratorio per il controllo delle macchine di Real-time PCR e installabile su altri dispositivi) per controllare questo nuovo termociclatore, rende ancor di più standardizzabile ed efficiente il workflow del processo di analisi.
In aggiunta, data la pianificazione di discontinuità per l'assistenza da parte della casa madre nei prossimi anni del termociclatore Real-time PCR CFX96 Touch, affiancato comunque già adesso dal più recente CFX Opus Deepwell sia per Real-time PCR che per PCR endpoint e reazioni di sequenziamento, la presenza di un termociclatore dedicato unicamente ad analisi non di Real-time PCR garantirà una continuità operativa di tale metodica del laboratorio di analisi a 360 gradi.
Non da ultimo, essendo il modello richiesto per l'acquisto dotato di piastra Peltier identica a quella già presente sul CFX Opus Deepwell, la fornitura di plasticheria dedicata sarà snellita nell'iter amministrativo e ottimizzata dal punto di vista economico.

2. Oggetto dell'appalto

L'Appalto di cui al presente Capitolato Tecnico ha come oggetto la Fornitura e l'installazione di un termociclatore PTC Harmony comprensivo di **verifica funzionale** e **certificazione delle temperature in fase di installazione** e con **garanzia di 24 mesi dalla data di**

consegna. La valutazione dell'idoneità dell'apparecchiatura ai fini delle esigenze del Laboratorio Fitosanitario, è stata fatta sulla base delle caratteristiche riportate nel seguente paragrafo 3.

3. Caratteristiche tecniche della fornitura

Il **PTC Harmony Deepwell** è un sistema completo per l'amplificazione dei prodotti di PCR basato su piastra a 96 pozzetti con blocchi di reazione integrati.
Il PTC Harmony Deepwell include le seguenti caratteristiche:

- Capacità di eseguire e copiare protocolli, generare ed esportare report di analisi e gestire gli utenti in base al ruolo utente (amministratore o utente).
- Verifica dell'autorizzazione tramite ID utente e password per garantire autorizzazioni appropriate per funzioni specifiche.
- Report e registri di sistema con indicazione di data e ora che registrano l'attività dell'utente, l'attività di analisi e le operazioni del termociclatore.
- Capacità di bloccare il termociclatore per proteggere le esecuzioni del protocollo in corso
- Porta USB per il trasferimento e l'archiviazione dei protocolli
- Gradiente di temperatura programmabile per identificare in modo semplice e rapido le temperature di annealing ottimali.
- Compatibilità LAN Ethernet per un accesso illimitato ai dati e per l'archiviazione su unità di rete condivise.

Il **PTC Harmony Deepwell** (cod. 12024257) presenta le seguenti caratteristiche tecniche:

Specifiche delle prestazioni del blocco termico

Velocità di rampa massima	*2,5 °C/sec*
Velocità di rampa media	*2 °C/sec*
Metodo di riscaldamento e raffreddamento	*Peltier*
Intervallo di temperatura operativa	*4–100 °C*
Temperatura del coperchio	*30-110°C*
Accuratezza della temperatura	*± 0,2 °C del target programmato a 90 °C*
Uniformità della temperatura	*± 0,4 °C da pozzetto a pozzetto entro 10 secondi dal raggiungimento di 90 °C*
Temperatura del coperchio	*30-110°C*
Numero pozzetti	96 *pozzetti Deepwell di grande volume (1–125 µl)*
Coperchio	*Manuale, riducendo il rischio di insorgenza di problematiche di malfunzionamento hardware*

Specifiche operative

Display	*LCD touch screen a colori ad alta risoluzione*
Connettività	*USB 2.0 o superiore, Ethernet*
Sistema Operativo	*Proprietario*

Recupero dopo interruzione di corrente	*Sì*
Temperatura ambientale operativa	*+4°C / +32°C*
Umidità operativa	*10% / 90%*

4.Ulteriori requisiti tecnici

- Display *touch screen*: consente di accedere a tutte le funzioni necessarie per creare ed eseguire i protocolli;
- porte USB che consentono la connettività diretta a un computer su cui è installato il Software CFX Maestro;
- gradiente di temperatura programmabile per identificare in modo semplice e rapido le temperature di annealing ottimali.

5. Installazione

In sede di installazione è richiesto:
- certificazione delle temperature con sonda accreditata ai sensi della ISO17025
- training formativo comprensivo di istruzioni su funzionamento, manutenzione e gestione.

6. Riferimenti del Laboratorio Fitosanitario

Per chiarimenti vengono di seguito indicati i riferimenti dei tecnici dell'area di diagnostica molecolare:

Dott.ssa Giovanna Mason (giovanna.mason@regione.piemonte.it)
Dott. Francesco Mugnai (francesco.mugnai@regione.piemonte.it)

7. Trasporto e consegna della fornitura

Il trasporto, la consegna e l'installazione della Fornitura dovranno avvenire a cura e spese dell'Appaltatore e nel rispetto dei Termini di Consegna indicati in sede di Offerta Tecnica.
Il trasporto dovrà avvenire osservando le misure di sicurezza idonee a garantire l'integrità della Fornitura al momento della relativa consegna.
L'apparecchiatura verrà collocata al piano terra (locale 030).

8. Verifica di conformità e resi per attrezzature non conformi

Entro massimo 15 giorni lavorativi dall'installazione, al fine di verificare il funzionamento della Fornitura, si procederà a verificare la conformità della Fornitura alle prescrizioni di cui al presente Capitolato.

Dati e documenti di stipula

Numero Trattativa	6633475
Descrizione Trattativa	Oggetto della presente procedura di acquisizione diretta ai sensi dell'art.50 com.1 lett.b) del D.Lg...*vai al dettaglio della negoziazione su acquistinretepa.it*
CIG	BD85C697EC
CUP	Non presente
Finanziamento (Fonte/Fondo/Percentuale)	Non presente
Criterio di Aggiudicazione	Minor prezzo

Amministrazione Contraente

Nome Ente	REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale Ente	80087670016
Nome ufficio	FITOSANITARIO E SERVIZI TECNICO SCIENTIFICI
Telefono	+390114323733
Condice univoco ufficio	F7XJX1
Punto Ordinante	LUISA RICCI,
Firmatario del contratto di stipula	LUISA RICCI,

Concorrente Contraente

Ragione o Denominazione Sociale	BIO-RAD LABORATORIES
Codice Operatore Economico	00801720152
Codice Fiscale Operatore Economico	00801720152
Sede Legale	VIA B. CELLINI N.18A
Telefono	02216091
Posta Elettronica Certificata	GARE@BIO-RAD.POSTECERT.IT
Tipologia impresa	Società a responsabilità limitata (SRL)

Dati dell'offerta accettata

Identificativo univoco dell'offerta	3622294
Offerta presentata il	15/10/2026

Contenuto economico dell'offerta

Nome	Valore
Valore offerto	5772,00

Informazioni di consegna e fatturazione

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi 30

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Disciplina del contratto

▪ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (di seguito per brevità "REGOLE") e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Trattativa Diretta prevista dall'articolo 44 delle REGOLE, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.

▪ Ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 delle REGOLE il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.

▪ Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.

▪ Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.

▪ Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.

▪ Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

▪ Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE